



**Comando Polizia Municipale**  
**Viale Nazioni Unite 5**  
**17019 Varazze**  
**Tel: 01997088 Fax: 019 95674**  
**email: [infortunistica@comune.varazze.sv.it](mailto:infortunistica@comune.varazze.sv.it)**

Ord. N. 29 del 05 AGO. 2017

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro abitato (D.L. 20.02.2017 n°14 convertito con modificazione in legge il 18.04.2017 n° 48)

### **IL SINDACO**

Premesso che:

- all'interno del perimetro del centro abitato sia del capoluogo che delle frazioni e nella zona costiera del parco del Beigua si registra sporadicamente lo stazionamento di persone negli spazi pubblici come giardini, piazze e strade ed aree demaniali pubbliche con la possibilità che si verifichino atti diretti in modo non equivoco al disturbo della quiete pubblica, all'assembramento non autorizzato ed al pericolo di risse e/o reati contro la persona ed il patrimonio ovvero dormitori non autorizzati e confliggenti con la normativa autorizzativa in vigore;
- sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini e forze dell'ordine presenti sul territorio, attenti alla verifica del pericolo di degrado urbano ed ambientale nonché di decoro cittadino, riguardanti l'uso di taluni spazi pubblici di aggregazione, quali conseguenze di condotte di persone che con il loro comportamento contrario alle più elementari norme di civile convivenza, potrebbero arrecare, anche con le modalità con cui le manifestano, situazioni di allarme sociale e di scarsa percezione della sicurezza urbana;
- vengono sempre più segnalati assembramenti di persone che bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità;
- raggruppamenti di persone, anche senza fissa dimora, dedite al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali stazionano nelle pubbliche vie e piazze importunando talvolta i passanti, potendo anche, nei casi più gravi, mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone anche attraverso comportamenti contrari al decoro ed alla pubblica decenza;

Considerato che:

- le predette situazioni assumono, in particolare nelle ore serali, e notturne, proporzioni rilevanti, specie nel periodo estivo, ed è rilevante il potenziale pericolo per l'igiene, il decoro, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché la normale convivenza

della cittadinanza , così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle forze dell'ordine compresa la polizia locale.

- Visto l'art. 7, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana, che prevede, su tutto il territorio comunale, una serie di divieti tra i quali quelli che prevedono una condotta non consona al decoro dell'ambiente, come ad esempio la contemporanea presenza di
- uno o più soggetti che stazionino in modo da arrecare disturbo alla quiete pubblica e creino quel senso di insicurezza tali da non garantire la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini;
- L'ordinanza del sindaco che vieta il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo od altra tipologia simile ad esclusione della plastica, in occasione di manifestazioni che, in particolare nel periodo estivo, si succedono in modo costante su tutto il territorio comunale;
- In dette aree la detenzione di bevande alcoliche finalizzata al consumo sul posto e/o la detenzione da parte di persone che diano mostra di essere in stato di ebbrezza o di ubriachezza, costituisce fonte di pericolo per la sicurezza urbana e per la convivenza civile, sia per il conseguente consumo sia in quanto detti contenitori, in special modo vetro ed alluminio, possono essere utilizzati quali oggetti atti ad offendere;
- In dette aree anche bivaccare negli spazi pubblici, intendendosi per bivaccare sdraiarsi, dormire disporre giacigli stanziali, elemosinare e/o accattonare con particolare riferimento a quelli esercitati con insistenza e minacce, consumare cibo e bevande in maniera scomposta o contraria al decoro, risulta costituire una grave violazione al decoro urbano ed alla vivibilità, limitando fortemente la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini;
- Che queste situazioni contribuiscono a generare situazioni di degrado del tessuto urbano, con correlati problemi di igiene e salute pubblica, laddove, venendo meno l'osservanza delle più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato, si creino problematiche connesse alla pulizia ed al decoro dei luoghi ove si verificano le situazioni soprariportate.
- Le predette condotte rappresentino un grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini e possono determinare un'evidente lesione dei fondamentali diritti degli stessi in relazione a Salute, quiete ed incolumità pubblica e libera fruibilità dei beni e luoghi pubblici, con particolare riferimento a quelle fasce di cittadini particolarmente deboli come bambini, anziani e portatori di handicap;
- I fenomeni sopra descritti costituiscono elementi di conflitto sociale tale da poter determinare l'insorgere di fenomeni criminosi più disparati;
- Le azioni da porre in campo devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere diritti costituzionalmente protetti;
- Il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili ed urgenti per la riduzione del degrado e delle condizioni d'isolamento in cui versano porzioni di territorio cittadino, che nell'arco temporale sia diurno che serale e notturno, in concomitanza con la presenza di un certo numero di persone che, per motivi diversi (alcool, accattonaggio molesto ed altri simili) possono degenerare in condotte poco rispettose dei fondamentali diritti altrui, con particolare riferimento a situazioni violente che possono coinvolgere anche ignari cittadini che stazionano in quella porzione di territorio;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di adottare nelle zone individuate nelle premesse, appositi provvedimenti mirati a contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di tutelare la qualità della vita dei cittadini tutti, il decoro urbano ed ad evitare possibili e potenziali pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici od aperti al pubblico e che hanno diritto di fruirne in condizioni di tranquillità e sicurezza;

- B. Dalle ore 01.00 e sino alle ore 06.00 di ogni giorno, all'interno del centro abitato della città delle frazioni e zone demaniali come in premessa indicato, ad eccezione dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati od in occasioni di manifestazioni, il divieto di:
- Detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo od altro materiale (esclusa plastica) da parte di persone singole o gruppi di esse ove tale detenzione sia finalizzata al consumo sul posto.
  - Detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo od altro materiale (esclusa plastica) da parte di persone o gruppi che mostrino sintomi di alterazione alcolica sia di stadio primario (ebbrezza) che secondario (ubriachezza).
- C. Divieto di abbandono di contenitori in vetro, metallo od altro materiale al di fuori degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

## **DISPONE**

Che:

- l'osservanza di quanto contemplato nella presente ordinanza, fatta salva la responsabilità civile e/o penale, se non già sanzionata da specifica normativa, prevede una sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00, nonché la misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa delle bevande alcoliche e dei contenitori, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, in riferimento alla zona di stazionamento, a cura e spese del trasgressore in caso di abbandono dei contenitori utilizzati per il consumo predetto.
- in caso di inottemperanza, provvederanno gli addetti comunali con aggravio di spese a danno del trasgressore.
- i trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all'ordine impartito dai funzionari e agenti di P.G., per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico od igiene, del ripristino dello stato dei luoghi, verranno perseguiti a norma dell'art. 650 C.P.
- l'organo accertatore qualora la violazione relativa al divieto di bivacco ed all'accattonaggio molesto siano stati commessi all'interno o pertinenze della stazione ferroviaria, delle fermate del trasporto pubblico locale, pensiline o fermate bus, nei tratto di passeggiata compresa tra la località "Arrestra" e la zona portuale nonché nella zona demaniale denominata "parco costiero del Beigua", nei giardini compresi nel centro urbano della città e delle frazioni, contestualmente alla contestazione della violazione alla presente ordinanza, disporrà l'allontanamento del trasgressore, così come previsto dagli art. 9 e 10 del D.L. n° 14/17, convertito con successive modificazioni in legge n° 48/17 e, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, nel caso di condotta che impedisca l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobile ferroviarie, del trasporto pubblico urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9 del D.L. 14/17, convertito con modificazioni in legge n°48/17 di una somma da € 100 ad € 300.
- l'ordine cesserà la sua efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto, che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art.9, comma 1, aumentata del doppio (da € 200 ad € 600) e che copia del provvedimento sarà trasmessa al Questore di Savona ed al settore servizi sociali ove ne ricorrano le condizioni.
- la Polizia Locale e le altre forze di Polizia siano incaricate del controllo della presente ordinanza.

Il Sindaco, in applicazione dell' Art. 54 Testo unico Enti Locali – Decreto Legislativo 267/2000, aggiornato dalla Legge 125/2008 e dalla Legge 48/2017, può, per particolari esigenze di sicurezza e decoro della pacifica convivenza civile, con propria ordinanza contingibile ed urgente, vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza, oppure possano arrecare disturbo e senso insicurezza o creare limitazioni od intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari vie e piazze cittadine laddove si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere.

Visto il Decreto Legislativo n° 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni in legge n°48 del 18.04.2017 ed in particolare la più recente definizione di sicurezza urbana secondo la quale "..... il bene pubblico che afferisce alla viabilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile....."

Visto l'art. 54, comma 4 bis, del D.Lgs. 267/2000 , così come sostituito dal D.L. 20.02.2017 n° 14 convertito con modificazioni in legge 18.04.2017 n° 45 che prevede espressamente "..... i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio molesto o con impiego di minori e disabili, ovvero riguardino fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di suoli e/o spazi pubblici, o violenza anche legati all'abuso di alcool od all'uso di sostanze stupefacenti;

Ritenuto, su proposta del Comandante della P.L., di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopracitata, nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza.

Ribadita la sussistenza dei divieti imposti del richiamato art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana.

Visto il D.Lgs. n°267/00 così come modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. n° 14 del 20.02.2017 , convertito con modificazioni in legge n° 48 del 18.04.2017 che contiene disposizioni enormi in materia di sicurezza della città.

Visti gli art. 7 e 54 del D.Lgs. n°267/00.

Visto l'art. 14 della legge 689/81 relativo alla contestazione e notificazioni delle sanzioni amministrative.

Visto l'art. 16 della legge 689/81, così come modificato dall'art.6 bis della legge n°123 /08

Dato atto che la presente ordinanza sarà comunicata al Sig. Prefetto di Savona, e mezzo mail ([prefettura.savona@interno.it](mailto:prefettura.savona@interno.it)), ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00.

## **ORDINA**

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato:

- A. Il divieto di bivacco nel centro abitato della città, delle frazioni e nella zona demaniale del Parco costiero del Beigua , come espressamente delimitato dalla normativa urbanistica esistente;

Dispone altresì la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva dal momento della pubblicazione e l'inserimento sul sito internet del Comune di Varazze.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **PREVEDE**

L'invio, per quanto di competenza, della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Savona
- alla Questura di Savona
- al Comando Carabinieri Savona
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza Savona
- alla Stazione Carabinieri Varazze

### **AVVERTE**

Che:

- a norma dell'art. 5, comma3, della legge n° 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.
- a norma dell'art. 4, comma 1, della legge n° 241/90 l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente atto è il Comando di Polizia Locale di Varazze.
- a norma dell'art. 3, comma4, della legge n° 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n°1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Liguria, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il SINDACO  
Avv. Bozzano Alessandro

